

## CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SCALDASOLE(PV) E L'ASILO INFANTILE “ELISA STRADA” DI SCALDASOLE (PV)

L'anno duemiladiciassette addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nell'Ufficio del  
Comune di Scaldasole (PV)

TRA

Il Comune di Scaldasole, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Geom. Alberto Bonandin, nato a Voghera (PV) il 03/09/1983, elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune di Scaldasole (PV) alla Via XI febbraio, 7 – Codice Fiscale 00482750189;

E

L'Asilo Infantile “Elisa Strada, rappresentato dal Legale rappresentante pro-tempore, Mons. Cerri Stefano, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Codice Fiscale 00521630186 con sede legale in Scaldasole (PV) alla Via XI febbraio n. 6;

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Scaldasole n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

Richiamata la L.R. dell'11 febbraio 1999 n. 8 “Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome” e successive modifiche ed integrazioni,

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'importanza del Servizio Asilo Infantile / Scuola dell'Infanzia “Elisa Strada” di Scaldasole per la popolazione residente, considerato che nel territorio comunale non sono presenti scuole statali funzionanti;

Preso atto che l'Asilo Infantile “Elisa Strada”:

- risponde al principio del pluralismo istituzionali e di proposte educative sancite dalla Costituzione;
- svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale, senza scopo di lucro;
- che è autorizzato al funzionamento a norma delle disposizioni in materia, dalle competenti autorità scolastiche;
- che è aperto ai bambini in età prescolare, con precedenza per quelli residenti nel Comune di Scaldasole;

- che la Regione Lombardia, con la L.R. dell'11 febbraio 1999 n. 8 "Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome" e successive modifiche ed integrazioni, intende garantire il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione;
- che gli interventi finanziari pubblici devono tendere a conseguire la parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole statali e non statali, funzionanti nel territorio e di riferimento per i residenti;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

### ***Art. 1 - PREMESSE***

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### ***Art. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE***

La presente convenzione ha validità per un periodo di anni cinque (05), salvo sopravvenuta normativa incompatibile e facendo salvi i casi di recesso contemplati dalla legge.

Il quinquennio decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione.

### ***Art. 3 - RAPPORTI FINANZIARI***

Il Comune di Scaldasole provvederà ad erogare all'Asilo Infantile "Elisa Strada" un contributo annuo minimo dell'importo di € 5.000,00 (EURO Cinquemila/00), da incrementare in base alle disponibilità di bilancio, dietro espresso provvedimento adeguatamente motivato e/o in rapporto del numero di residenti iscritti frequentanti.

Il detto contributo è finalizzato alla copertura delle spese di gestione ordinaria, desunte dal conto economico.

All'uopo il legale rappresentante dell'Asilo Infantile "Elisa Strada" o suo delegato, trasmetterà annualmente il rendiconto di gestione.

### ***Art. 4 – IMPEGNI DELL'ASILO INFANTILE "E. STRADA"***

L'Asilo Infantile "Elisa Strada" si impegna a:

- a) operare, nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, con riferimento agli orientamenti didattici vigenti;
- b) conformare il calendario e l'orario scolastico a quelli stabiliti dalle norme vigenti, salvo la facoltà per le scuole di offrire maggiori prestazioni;
- c) accogliere indistintamente i bambini di ambo i sessi, senza discriminazioni razziali, religiose o di sesso, in età di ammissione alla scuola d'infanzia, secondo le norme vigenti;

- d) non costituire sezioni di norma non superiori a numero 27 alunni e non inferiore a 15, con esclusione della separata sezione primavera composta da un numero massimo di dieci bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi (come da separata autorizzazione);
- e) applicare il Contratto Nazionale di Lavoro FISM, CISL, CGIL, UIL, SNALS Scuole, per il personale dipendente ed eventuali convenzioni con le Congregazioni religiose;
- f) produrre, al fine di evidenziare l'assenza di finalità di lucro, il rendiconto consuntivo annuale;
- g) mantenere, nello statuto un posto di consigliere nel Consiglio di Amministrazione in rappresentanza del Comune;
- h) promuovere, di concerto con il Comune di Scaldasole, le scuole primarie presenti sul territorio a seconda delle esigenze, mediante appositi "Open day".

#### ***Art. 5 – RAPPORTI CON I SERVIZI DEL TERRITORIO***

La Scuola è tenuta a raccordarsi con i servizi sociali, socio sanitari e scolastici del territorio, ai quali deve dare la piena collaborazione, ai fini del soddisfacimento dei bisogni socio educativi dei bambini e della realizzazione di progetti e/o interventi tesi a migliorare la qualità del servizio e l'integrazione scolastica.

#### ***Art. 6 – ALTRI SERVIZI***

L'Asilo Infantile "Elisa Strada" potrà intraprendere la realizzazione di progetti, di iniziative e di altri servizi non esplicitamente previsti nella presente convenzione per perseguire obiettivi di qualità, per l'apertura della Scuola nei mesi estivi, per il prolungamento dell'orario giornaliero dei servizi.

Le iniziative di cui sopra formeranno oggetto di appositi e separati accordi e/o protocolli d'intesa.

***Il Comune di Scaldasole***  
***IL SINDACO***

---

**L'Asilo Infantile**  
**"Elisa Strada"**

---